

Circol@re nr. 23 dell'11 dicembre 2023

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale

Nell'ambito delle disposizioni attuative della Legge n. 111/2023, "Delega al Governo per la riforma fiscale", con il D.Lgs. contenente disposizioni "in materia di procedimento accertativo" è prevista l'introduzione, a decorrere dal 2024, del concordato preventivo biennale (CPB).

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Per l'**applicazione del concordato preventivo biennale (CPB)**, l'Agenzia delle Entrate **formula una proposta per la definizione biennale del reddito** d'impresa / lavoro autonomo e del **valore della produzione netta**.

Fase 1 - procedure informatiche di ausilio

Entro il 15.3 di ciascun anno, l'Agenzia mette a disposizione dei contribuenti / intermediari, appositi **programmi informatici** per l'**acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta** di concordato. Per il **primo anno di applicazione**, i programmi informatici sono resi disponibili **entro il 30.4**.

Fase 2 - invio dati per la definizione della proposta

Entro il 20.6 (decimo giorno precedente il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi / IRAP) vanno **inviati i dati** all'Agenzia per la definizione della proposta di concordato. Per il **primo anno di applicazione** l'invio dei dati ai fini della definizione della proposta di concordato va effettuato **entro il 21.7**.

Fase 3 - formulazione della proposta


La proposta di concordato è elaborata e comunicata dall'Agenzia al contribuente attraverso i predetti programmi informatici **entro il 25.6 (quinto giorno precedente** il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi / IRAP). Per il **primo anno di applicazione la proposta di concordato è comunicata entro il 26.7**.

La proposta è elaborata sulla base di una **metodologia** (approvata dal MEF) **che valorizza le informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria**, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

Fase 4 - adesione / diniego alla proposta

Il contribuente **può aderire** alla proposta di concordato **entro il 30.6** (termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi / IRAP). Per il **primo anno di applicazione il termine di adesione è differito al 31.7**.

Il calendario del concordato preventivo biennale **per il 2024** è quindi così individuato.



L'indicazione in dichiarazione dei redditi di **dati non corrispondenti a quelli comunicati**, ai fini della definizione della proposta di concordato, **impedisce l'accesso al concordato**.



Per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, per i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA, con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569, è previsto il differimento dal 30.6 al 31.7 del termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi / IRAP / IVA, senza alcuna maggiorazione.

SOGGETTI ISA

Possono accedere al CPB i soggetti ai quali **sono applicabili gli ISA** che, con riferimento al **periodo d'imposta precedente** a quello cui si riferisce la proposta:

- ottengono un **punteggio di affidabilità fiscale almeno pari a 8**. È possibile dichiarare **ulteriori componenti positivi** per migliorare il punteggio ISA;
- **non hanno debiti tributari** ovvero **hanno estinto i debiti tributari / contributivi di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000** (compresi interessi e sanzioni) entro il termine di accettazione della proposta.



Sono ammessi al concordato i soggetti che hanno debiti pari o superiori a € 5.000 purché oggetto di provvedimenti di sospensione / rateazione.

Effetti dell'accettazione della proposta

In caso di **accettazione** della proposta il contribuente deve **dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi / IRAP** relativa ai periodi d'imposta oggetto dello stesso.

L'accettazione della proposta **obbliga al rispetto del concordato anche i soci / associati** di società di persone, associazioni professionali, srl trasparenti.

Nei **periodi d'imposta oggetto di concordato** continuano a **sussistere gli adempimenti fiscali ordinari** e pertanto i soggetti interessati sono tenuti:

- agli ordinari **obblighi contabili / dichiarativi**;
- alla comunicazione dei dati mediante la **presentazione dei mod. ISA**.

Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato

Il **reddito di lavoro autonomo proposto al soggetto** è individuato con riferimento alle regole ordinarie di cui all'art. 54, comma 1, TUIR, **senza considerare**:

- **plusvalenze / minusvalenze**;
- **redditi / quote di redditi** relativi a **partecipazioni in società di persone / associazioni professionali**.



Il reddito minimo concordato non può essere inferiore a € 2.000.

In caso di società semplici / soggetti equiparati ai sensi dell'art. 5, TUIR, il limite di € 2.000 è ripartito tra i soci / associati in base alle relative quote di partecipazione.

Reddito d'impresa oggetto di concordato

Il **reddito d'impresa proposto al soggetto** è individuato con riferimento alle regole ordinarie, a seconda della tipologia di contabilità adottata (ordinaria / semplificata), **senza considerare:**

- **plusvalenze / sopravvenienze attive**, nonché **minusvalenze / sopravvenienze passive;**
- **redditi / quote di redditi** relativi a **partecipazioni in società di persone / associazioni professionali** di cui all'art. 5, TUIR, ovvero in **società / enti** di cui all'art. 73, comma 1, TUIR.



Il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a € 2.000.

In caso di snc / sas / associazioni professionali, nonché di società di capitali trasparenti, il limite di € 2.000 è ripartito tra i soci / associati in base alle relative quote di partecipazione.

Valore della produzione netta oggetto di concordato

Il valore della produzione netta ai fini IRAP proposto al soggetto è individuato in base alle regole ordinarie contenute nel D.Lgs. n. 446/97 **senza considerare le plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze / sopravvenienze passive.**



Il valore della produzione netta minimo concordato non può essere inferiore a € 2.000.

Effetti del concordato ai fini IVA

L'adesione al concordato **non produce effetti ai fini IVA** (la cui applicazione avviene in base alle regole ordinarie).

Rilevanza delle basi imponibili concordate

Non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi / IRAP / contributi previdenziali, gli eventuali **maggiori o minori redditi effettivi / valori della produzione netta effettivi** rispetto a quelli oggetto di concordato.

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai soggetti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia sono riconosciuti i **benefici premiali ISA** (esclusione disciplina delle società non operative, esonero visto di conformità per compensazioni oltre € 50.000 / € 20.000, esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici, ecc.).

SOGGETTI FORFETARI

I **soggetti forfetari** accedono al **CPB** in base alle seguenti modalità, che ricalcano quelle applicabili ai soggetti ISA.

Cause di esclusione

Non possono accedere al CPB i soggetti che:

hanno **iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;**

non possiedono il requisito previsto per i soggetti ISA (non aver debiti tributari / previdenziali ovvero aver estinto quelli di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000).

Effetti dell'accettazione della proposta

In caso di **accettazione** della proposta di concordato il soggetto deve **dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d'imposta oggetto dello stesso.**

Nei periodi d'imposta oggetto di concordato i soggetti sono tenuti agli **obblighi previsti per i contribuenti che applicano il regime forfetario**.

Reddito oggetto di concordato

Il reddito d'impresa / lavoro autonomo oggetto di concordato è determinato secondo le predette metodologie di elaborazione e adesione previste per i soggetti ISA, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di € 2.000. Resta fermo che il reddito su cui applicare l'imposta sostitutiva del 15% (5%) è calcolato **al netto dei contributi** previdenziali dovuti per legge.

Rilevanza delle basi imponibili concordate

I **maggiori / minori redditi** determinati rispetto a quelli oggetto del concordato **non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi / contributi previdenziali obbligatori**.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it